



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**LA CORTE DI APPELLO DI BARI**  
**SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati:

Dott. S G , Presidente

Dott. M S , Consigliere

Dott. B N , Consigliere relatore

All'udienza del 22/11/2018 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta sul ruolo generale di lavoro e di previdenza ed assistenza al n. 1155 /2017

**TRA**

**R** **T**

avv. A M

avv. A L

Avv. A R

**APPELLANTE**

**E**

**SPA**

avv. A F

avv. GOFFREDO MASSIMO

**APPELLATA**

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 28.3.2008 dinanzi al tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, l'odierno appellante - premesso di aver stipulato, in data 17.10.1996, un contratto di agenzia con la s.p.a., per la promozione ed il collocamento di prodotti finanziari distribuiti dalla predetta società, con la qualifica di Consulente Junior - esponeva: che la società preponente gli aveva conferito anche l'incarico di supervisione e coordinamento di un gruppo di promotori finanziari, legati alla medesima società da un autonomo rapporto di agenzia;



che, con missiva datata 26.7.2006, la preponente aveva revocato l'incarico accessorio di Group Manager da lui ricoperto, con effetto retroattivo dal 1.7.2006; che, in data 26.9.2006, la società aveva finanche cambiato le serrature della porta di accesso all'ufficio senza alcun preavviso, impedendogli di accedervi; che, con missiva datata 9.12.2006, esso istante aveva inteso risolvere tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con \_\_\_\_\_ s.p.a., per grave inadempimento e giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cc; che il negozio di conferimento dell'incarico di Group Manager andava sussunto nello schema normativo del contratto di agenzia; che la revoca immotivata dell'incarico manageriale, unitamente alle modalità di diffusione della notizia della detta revoca ed all'assenza di qualsivoglia preavviso o comunicazione, costituivano fatti idonei ad incidere negativamente sul vincolo fiduciario, determinandone l'irrimediabile compromissione.

Sulla base delle svolte premesse il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare che il rapporto si è risolto per fatto e colpa imputabile esclusivamente a \_\_\_\_\_ s.p.a., costituente anche giusta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2119

ce; b) per l'effetto, condannare \_\_\_\_\_ s.p.a. a pagare al T \_\_\_\_\_ R l'importo di € 4.027,00 per le provvigioni maturate e non pagate, di €40.682,07 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di € 66.210,89 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 ce, oppure in subordine di € 14.302,21 a titolo di indennità sostitutiva di clientela ed € 5.000,00 a titolo di indennità meritocratica ai sensi del! 'art. 12 AEC del 2002 e, così, complessivamente, in via principale l'importo di € 110.919,96 o, in via subordinata, l'importo di € 64.011,28 o delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di decorrenza dei diritti fatti valere sino all'effettivo soddisfo", il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.

Resisteva la società convenuta che spiegava domanda riconvenzionale deducendo che, stante l'insussistenza della giusta causa di recesso da parte dell'agente, quest'ultimo doveva essere condannato a corrispondere l'indennità sostitutiva del mancato preavviso alla preponente, quantificata in Eu. 21.024,00.

La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni addotti dalle parti.

2. Con sentenza del 12.12.2016 il Tribunale rigettava la domanda attorea ed accoglieva integralmente la domanda riconvenzionale, condannando il R \_\_\_\_\_ a corrispondere l'indennità sostitutiva del mancato preavviso alla società, quantificata in Eu. 21.024,00 oltre accessori e a rifondere le spese di lite.

Riteneva il Tribunale che:

“sia dal tenore del contratto di agenzia, che dalle lettere di conferimento degli incarichi, emerge univocamente il carattere accessorio dell'incarico manageriale rispetto al contratto di agenzia



nonché la facoltà della società di revocarlo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso...Il legame intercorrente tra il contratto di agenzia e quello di supervisione può dunque sussumersi nello schema del collegamento negoziale ... La qualificazione innanzi operata postula conseguentemente l'autonomia dei rapporti...la revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo... il recesso senza preavviso dal rapporto di agenzia esercitato dal R sul presupposto dell'asserita illegittimità della revoca da parte della preponente dell'incarico manageriale, non può dirsi sorretto da giusta causa, con l'ulteriore conseguenza che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore dell'agente dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di scioglimento del contratto ex art. 1751.

Per lo stesso motivo non spetta al R l'indennità suppletiva della clientela di cui all'art. 12, parte seconda, dell'accordo economico collettivo....per il riconoscimento dell'indennità meritocratica....deve rilevarsi il totale difetto di allegazione di parte ricorrente...2.3. Dall'accertata insussistenza di una giusta causa a fondamento del recesso operato senza preavviso dall'agente discende, infine, il diritto della società preponente a percepire l'indennità sostitutiva... pari a tre mesi delle provvigioni percepite dall'agente nell'anno solare antecedente al recesso....sulla scorta del prospetto riepilogativo delle provvigioni maturate dall'agente nel 2005.”

**3.** Avverso detta sentenza l'appellante interponeva gravame, con ricorso del 6.6.2017 e chiedeva, in riforma della decisione impugnata, l'accoglimento della domanda attorea e il rigetto della domanda riconvenzionale per i motivi di seguito trascritti ed esaminati.

L'appellato si costituiva per invocare il rigetto del gravame.

All'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo.

**4.** Con il primo motivo di appello, l'appellante censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che non sussistesse la giusta causa di risoluzione del rapporto ex art. 2119 c.c. invocata dal Sig. R .

In particolare, l'appellante lamenta che ritenendo che il Tribunale ha assunto tale decisione solo perché le lettere di conferimento dell'incarico accessorio prevedevano la facoltà di revoca di detto incarico con effetto immediato senza considerare le altre circostanze che motivarono il recesso per giusta causa:

- limitazione ad un portafoglio personale di 100 clienti per poter svolgere l'incarico accessorio di Group Manager e prevalenza di detta attività;
- revoca con effetto retroattivo dell'incarico accessorio di Group Manager;
- illegittima diffusione di voci all'interno della rete dei promotori finanziari di , sin dal settembre 2006, relative alla revoca dell'incarico manageriale del R ;



- invito forzoso a presentare le proprie dimissioni dall'incarico manageriale;
- illegittima sostituzione nel sito internet aziendale, in quanto antecedente alla comunicazione della revoca dell'incarico accessorio, del nome del ricorrente quale Group Manager, con quello del suo successore G L ;
- illegittima esclusione dalle riunioni indette dalla Rete dei promotori finanziari e dal Group Manager, di cui l'appellante continuava a far parte quale PF, per il coordinamento dell'attività commerciale;
- sostituzione, senza previo avvertimento, delle serrature degli Uffici di Foggia, per i quali l'appellante risultava ancora titolare di utenze;
- chiusura della ad ogni confronto e dialogo con il sig. R , ancora promotore finanziario della Banca.

Inoltre, secondo l'appellante l'istruttoria espletata ha dimostrato che il R ha subito la revoca dell'incarico di manager solo per essersi trovato in contrasto con vari esponenti aziendali come ha raccontato il teste C nel corso dell'udienza del 17.11.2011.

Pertanto, era smentito quanto sostenuto da nei propri atti difensivi di primo grado:

- a) non è vero che la revoca dell'incarico di Group Manager al R sia stata decisa ed attuata nell'ambito di una generale ristrutturazione aziendale;
- b) non è vero che la revoca dell'incarico al R sia stata decisa ed adottata per contrasti con i promotori del gruppo da lui coordinato.

In conclusione, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede era idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa.

**5.** La società si difende ribadendo la facoltà di revoca degli incarichi accessori, sostiene che a fronte della revoca degli incarichi gli agenti percepivano un'indennità e così era accaduto anche per il R , nonché che le ulteriori circostanze dedotte a sostegno della giusta causa di dimissioni non erano state allegare in primo grado e, comunque, erano risalenti nel tempo rispetto al recesso; quanto poi all'episodio del cambio della serratura ribadiva che, nonostante tale cambio, l'istante poteva tranquillamente accedere all'ufficio l'ingresso all'ufficio al pari degli altri colleghi e, comunque, non se ne era doluto tempestivamente.

**6.** Il motivo di gravame non è fondato.

Risulta dalla documentazione allegata che con lettera del 18.4.2003 (cfr. doc. 4, fascicolo di parte appellata), venne conferito al R l'incarico accessorio di Group Manager.

Nella suddetta missiva, sottoscritta per accettazione dal R , la società preponente si riservava "comunque il diritto di revocare con effetto immediato la presente e di modificare in qualsiasi



tempo l'attività sopra indicata, variando anche il numero dei Promotori Finanziari." (cfr. punto 3).

Con successivo contratto stipulato in data 11.11.2005, avente ad oggetto il collocamento e la distribuzione di prodotti e servizi finanziari, le parti stabilirono che - "in aggiunta" all'attività sopra indicata, costituente "oggetto essenziale e preminente" del contratto - la banca avrebbe potuto eventualmente conferire al promotore "ulteriori incarichi accessori o collaterali, di assistenza commerciale e di coordinamento dell'attività di altri promotori finanziari".

Tali incarichi sarebbero stati disciplinati da apposite pattuizioni, ferma restando la facoltà della banca di revocare in ogni momento, ed a propria discrezione, l'incarico medesimo (cfr. punto 2.3 del contratto in data 11.11.2005).

Con lettera integrativa al contratto di agenzia, la \_\_\_\_\_ s.p.a., in applicazione delle previsioni di cui al punto 2.3 del contratto di agenzia, affidava al R \_\_\_\_\_ l'incarico di coordinare e supervisionare l'attività di altri promotori finanziari operanti nell'interesse della preponente, con la precisazione che l'attività di promozione e collocamento dei prodotti e servizi finanziari sarebbe rimasta "essenziale e prevalente".

In detta missiva si rimarcava che l'incarico, essendo aggiuntivo e non determinante rispetto al rapporto di agenzia, avrebbe potuto essere revocato o modificato in qualsiasi momento, "financo con effetto immediato".

7. Il legame intercorrente tra il contratto di agenzia e quello di supervisione può dunque sussumersi nello schema del collegamento negoziale, poiché l'incarico manageriale, connotato in termini di accessorietà, segue le sorti del contratto di agenzia, che ne condiziona la validità e l'efficacia, senza tuttavia mutare la disciplina sua propria. La qualificazione innanzi operata postula conseguentemente l'autonomia dei rapporti, resa peraltro evidente dall'oggetto dell'incarico, concernente il coordinamento e la supervisione dell'attività di altri promotori finanziari operanti nell'interesse di \_\_\_\_\_ s.p.a. e relativo, quindi, ad attività del tutto distinte e sganciate dal modello delineato negli artt. 1742 e ss. c.c.

L'inquadramento dei due rapporti nello schema del negozio collegato risulta conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte che con riferimento a contratti analoghi, ha affermato che il rapporto tra contratto di agenzia e l'incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale, precisando altresì che "la revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall'angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia"



Condivisibilmente con quanto argomentato dal Tribunale, deve ritenersi che “il legame intercorrente tra il contratto di agenzia e quello di supervisione può dunque sussumersi nello schema del collegamento negoziale, poiché l'incarico manageriale, connotato in termini di accessorietà, segue le sorti del contratto di agenzia, che ne condiziona la validità e l'efficacia, senza tuttavia mutare la disciplina sua propria. La qualificazione innanzi operata postula conseguentemente l'autonomia dei rapporti, resa peraltro evidente dall'oggetto dell'incarico, concernente il coordinamento e la supervisione dell'attività di altri promotori finanziari operanti nell'interesse di \_\_\_\_\_ s.p.a. e relativo, quindi, ad attività del tutto distinte e sganciate dal modello delineato negli artt. 1742 e ss. c.c.”.

Invero, l'inquadramento dei due rapporti nello schema del negozio collegato è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte che ne trae la conseguenza, rilevante nel caso in esame, che la revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall'angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia.

In tale senso Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 16940 del 27/06/2018: “24. che in precedenti pronunce su casi analoghi questa Corte ha affermato che "il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l'interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l'efficacia. Facendo applicazione di tali principi, ne deriva che la revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall'angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia.”.

**8.** Per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che configurerebbero la giusta causa delle dimissioni, vi è da segnalare innanzitutto la fondatezza della doglianza di parte appellata sulla mancata allegazione degli stessi come giusta causa.

Alcuni degli episodi erano infatti riportati nello svolgimento dei fatti nel ricorso introduttivo ma non erano indicati come giusta causa del recesso, che era giustificato al punto “III. In diritto. Giusta



causa” solo col richiamo alla revoca dell’incarico accessorio.

In ogni caso, vanno individuati quelli già puntualmente allegati, sia pure in via narrativa, nel ricorso ex art. 414 cpc, che cristallizza petitum e causa petendi, senza possibilità di nuove allegazioni in fatto per il divieto dello jus novum.

Nel ricorso introduttivo del giudizio egli riferiva solo:

- delle voci della revoca del suo incarico (punto 9 ric. intr.);
- della sottoposizione di un documento contenente sue dimissioni dall’incarico e suo rifiuto di sottoscriverle (punto 13 e 14);
- della comunicazione della revoca in data 26.7.2006 con effetto retroattivo dal 1-7-2006 (punto 16);
- del cambio delle serrature dell’ufficio di Foggia senza successiva possibilità di accesso da parte del R. (punto 20).

Esaminando tali condotte - sebbene come si è detto, esse non sono state allegate in ricorso ex art. 414 cpc come giusta causa del recesso - vi è da rilevare che le prime tre appaiono compatibili con una dinamica conflittuale che si è scatenata all’esito della decisione aziendale di revocare l’incarico. D’altro canto va ribadita la piena recedibilità dal mantenimento dell’incarico, da parte della preponente, sicché anche la questione delle motivazioni di tale revoca che l’appellata offre e che l’appellante contesta col ribadire la scorrettezza ed il presunto intento fraudolento della società non appare certo rilevante.

Quanto alla questione del cambio della serratura, anche l’episodio si inserisce in un contesto certamente non semplice creato dal passaggio di consegne sgradito.

Tuttavia appare anche logico che il subentro di altri soggetti nella responsabilità dell’ufficio comporti un cambio di consegne anche per l’accesso.

Tuttavia, ciò che rileva è che non vi è certezza sulla circostanza dell’impossibilità di accedere all’ufficio riferita dal ricorrente e dal teste S.

Infatti il teste D. C. (teste diretto e non de relato) ha confermato che la possibilità di accessi agli uffici era garantita a tutti.

In ogni caso, si tratta di eventi accaduti tra i sei e i tre mesi prima delle dimissioni.

Manca quindi quella contestualità ed immediatezza che fanno presumere un rapporto di causalità tra gli eventi e la volontà di risolvere il rapporto di agenzia.

**9.** Pertanto, alla luce della disamina della situazione complessiva della vicenda, le dimissioni dell’agente non paiono supportate da giusta causa.

Ne consegue il rigetto di tutte le domande conseguenziali.



**10.** Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna al pagamento della indennità di mancato preavviso liquidata in favore della società.

La doglianza è infondata alla luce della ritenuto insussistenza di giusta causa.

**11.** Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole della inclusione nella base di calcolo della indennità di mancato preavviso liquidata in favore della società delle cd. provvigioni indirette, ovvero di quelle derivanti dall'espletamento dell'incarico accessorio di Group Manager.

E' incontestato che durante tutto il rapporto il R abbia percepito provvigioni dirette per l'attività di agente e provvigioni indirette, incentivi e contributi di spese dovuti per l'ulteriore attività accessoria di Group Manager (come si evince anche dal doc. n. 5 prodotto da ).

Correttamente l'appellante sostiene che se il contratto di agenzia ed il conferimento dell'incarico accessorio di Group Manager non debbono essere considerati un unicum contrattuale, di tal che l'incarico manageriale deve essere ritenuto autonomo rispetto all'incarico di agente e l'indennità sostitutiva del preavviso dall'incarico di agente, si deve calcolare esclusivamente sulle provvigioni scaturenti da detto rapporto contrattuale, senza considerare i compensi ulteriori, gli incentivi e le provvigioni indirette corrisposte in virtù dell'ulteriore incarico di Group Manager, oggetto della contestata revoca.

Infatti, Cassazione Sezione L, Ordinanza n. 16940 del 2018 già citata chiarisce che "l'interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio,".

"Facendo applicazione di tali principi, ne deriva che la revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo, nè sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia....."

Quindi, dall'autonomia tra i due rapporti, con vincolo di dipendenza unilaterale deriva che l'indennità sostitutiva relativa al recesso dal rapporto principale non può certamente essere liquidata tenendo conto delle provvigioni maturate in riferimento all'altro incarico, quello accessorio di Group Manager.

La stessa ordinanza argomenta infatti: "28. che la Corte territoriale, pur avendo correttamente ricondotto la relazione tra contratto di agenzia e contratto accessorio manageriale allo schema giuridico del collegamento negoziale e pur avendo, coerentemente a tale schema e in conformità alla specifica previsione negoziale, ritenuto il rapporto accessorio automaticamente cessato al venir meno del rapporto principale di agenzia, non ha fatto fino in fondo corretta applicazione dei principi enunciati;

29. che, in particolare, la Corte d'appello ha sovrapposto e contaminato la diversa disciplina dei due





rapporti, principale ed accessorio, includendo nel computo dell'indennità sostitutiva del preavviso, spettante all'agente in conseguenza del recesso della Banca dal contratto di agenzia, anche le provvigioni maturate nel distinto rapporto accessorio manageriale;

30 che in tal modo la Corte di merito ha, di fatto, applicato al rapporto accessorio la disciplina dettata per il rapporto di agenzia, facendo derivare dalla cessazione automatica del rapporto manageriale per effetto della risoluzione del contratto di agenzia, conseguenze non previste dalla legge e neanche dalla regolamentazione contrattuale;..”.

Per quanto sopra, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto limitare la base di calcolo l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta dall'Appellante alle provvigioni dirette.

**12.** L'appellante infine, rileva che la Banca convenuta non avrebbe prodotto alcun documento dal quale si evince la misura delle provvigioni dirette corrisposte al Promotore Finanziario durante il 2005 e, pertanto, la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso sarebbe “inammissibile o... nulla per difetto di allegazione delle provvigioni dirette”.

La doglianza è infondata.

Si pone non un problema di inammissibilità o di nullità della domanda, ma soltanto un problema di quantificazione delle somme che andranno liquidate una volta acclarato quali siano gli importi dovuti a titolo di provvigioni dirette.

In ogni caso la documentazione allegata dalla società da' già contezza dell'ammontare delle provvigioni dirette e di quelle indirette (“personale “ e “gruppo”) – doc. 6.

**13.** In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la sentenza va parzialmente riformata condannando il R al pagamento, in favore della società appellata, dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso calcolata sulla base delle sole provvigioni dirette, oltre accessori di legge; per il resto, la sentenza va confermata, anche in punto di spese di primo grado in ragione della soccombenza.

Le spese di gravame, stante la parziale fondatezza dell'appello, sono compensate.

=P.Q.M.=

La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro pronunziando sull'appello proposto da R

T con ricorso depositato il 6.6.2017, avverso la sentenza resa in data 12.12.2016 dal Tribunale di Foggia giudice del lavoro, fra la parte odierna appellante e la

SPA, così provvede:

-accoglie l'appello per quanto di ragione;

-per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il sig. R al pagamento, in favore della società appellata, dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso calcolata sulla base delle sole provvigioni dirette, oltre accessori di legge;



-conferma per il resto, anche in punto di spese, la gravata sentenza;

-compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti.

Così deciso in Bari, addì 22/11/2018.

**Il Presidente**

Dott. S                      G

**Il consigliere est.**

Dott.ssa B                      N

